



Deliberazione giunta regionale n. 444 del 22/10/2013

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione

Settore: 10 - Genio Civile Salerno

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n.107/12 del 16/07/2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Santoriello Vincenzo c/la Regione Campania, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. Prat. Avv.ra n. 5913/10. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 7.056,95. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 08/10/2010 alla Regione Campania e il 12/10/2010 al Consorzio e rinotificato il 24/02/2011 e il 25/02/2011 alla Regione Campania, Santoriello Vincenzo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Ciano e Giovanni Pagano, conveniva in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della tracimazione delle acque e della rottura della sponda destra del torrente Solofrana, nella parte in cui lo stesso attraversa via Palmeto e via Guerrasio, avvenuta in data 06/10/2007;
- b. che con sentenza n. 107/12 del 16/07/2012 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta da Santoriello Vincenzo, ha condannato la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.400,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (06/10/2007) fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite nella misura di € 118,00 per spese, € 1.131,00 per diritti, € 1.645,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA, CPA sul dovuto, con attribuzione ai procuratori antistatari;
- c. che la sentenza è stata depositata in cancelleria il 02/10/2012;
- d. che il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 2013.0175311 del 11/03/2013, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- e. che il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota n. prot. 2013.0206679 del 21/03/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, per predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- f. che il Settore Provinciale Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2013.0438647 del 19/06/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avv. Gaetano Ciano e Giovanni Pagano di documentare le spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
- g. che non essendo pervenuta al Settore Genio Civile di Salerno nessuna risposta alla richiesta inoltrata, si procederà alla liquidazione delle somme come liquidate in sentenza, omettendo l'inserimento delle ulteriori spese richieste con la nota prot. n. 2013.0438647 del 19/06/2013 ai ricorrenti, per le quali non sono disponibili i dati richiesti;

RILEVATO

- a. che l'importo del danno ammonta a complessivi € 3.008,97 di cui per € 2.400,00 sorta capitale, € 608,97 per rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo così come liquidato in sentenza;
- b. che le spese di lite così come liquidate nella sentenza n.107/12 del 16/07/2012 del T.R.A.P. di Napoli da attribuire ai procuratori antistatari, ammontano complessivamente ad € 4.047,98, di cui: € 118,00 per spese come liquidati in sentenza, € 1.131,00 per diritti e € 1.645,00 per onorari, € 347,00 per rimborso spese generali (12,5%) ed € 124,92 per C.P.A. (4%) € 682,06 per IVA;
- c. che la somma di tale debito ammonta a complessivi € 7.056,95 come di seguito ripartita:
 - Sig. Santoriello Vincenzo € 3.008,97
 - avv. Gaetano Ciano e Giovanni Pagano € 4.047,98

- d. che tale debito, complessivamente pari ad € 7.056,95 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza 107/12 del 16/07/2012 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

CONSIDERATO:

- a. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 7.056,95 in esecuzione della sentenza 107/12 del 16/07/2012 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, condebitore in solido;
- b. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- e. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2013) con L.R. n.5 del 6/5/2013, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 Maggio 2013;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 con L.R. n. 6 del 6/05/2013, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 Maggio 2013;
- g. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 170 del 03/06/2013 pubblicata sul BURC n. 34 del 21/06/2013, ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015;
- h. che nel succitato bilancio 2013 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell'A.G.C. 08;
- i. che nel succitato bilancio 2013 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15";
- j. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- k. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

RITENUTO:

- a. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 7.056,95 come di seguito ripartito, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, condebitore in solido;

-Sig. Santoriello Vincenza € 3.008,97

- avv. Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano € 4.047,98

- b. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 15” di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 7.056,95, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza del Settore 02 dell’A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	109	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	109	1.09.99.01.000	06.2	4	1.09.01

- c. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- d. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell’importo di € 7.056,95 appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”;
- e. di voler demandare al Dirigente del Settore 10 dell’A.G.C. 15 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 7.056,95 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- f. che, allo scopo di evitare all’Ente ulteriore aggravio di spesa per l’effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;
- g. di voler demandare, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, condebitore in solido, al Settore Contenzioso Civile e Penale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall’Ente Consortile;

PRECISATO CHE:

- a. con Determina Dirigenziale n. 22 del 28/03/2013, da una prima disamina constatata la sussistenza di numerosissimi procedimenti pendenti per i quali occorre proporre deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Dirigente p.t., nell’immediatezza dell’assunzione di funzioni, ha costituito specifico gruppo di lavoro per il censimento di tali procedimenti e la celere predisposizione degli atti di competenza, tra cui il presente;
- b. il Responsabile del Procedimento, Ing. Salvatore Iozzino, ha istruito gli atti come dalle schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2 del, acquisite rispettivamente al protocollo nr. 0603175 e 0603192 in data 02/09/2013;

VISTO:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013;
- c. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- d. la D.G.R. n. 170 del 03/06/2013;
- e. la sentenza n. 107/12 del 16/07/2012 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli;

f. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- 1 Di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 107/12 del 16/07/2012 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 7.056,95 (Settemilacinquantasei/95) come di seguito ripartita:
 - Sig. Santoriello Vincenzo € 3.008,97
 - avv. Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano € 4.047,98
- 2 Di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3 Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
 - 3.1 capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 7.056,95;
 - 3.2 capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15” incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 7.056,95;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	109	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	109	1.09.99.01.000	06.2	4	1.09.01

- 4 di demandare al Dirigente del Settore 10 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di impegno della predetta somma di €.7.056,95 (Settemilacinquantasei/95) da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- 5 di prendere atto che non essendo pervenuta al Settore Genio Civile di Salerno nessuna risposta alla richiesta inoltrata con prot. n. 2013.0438647 del 19/06/2013, si procederà alla liquidazione delle somme come liquidate in sentenza, omettendo l'inserimento delle ulteriori spese richieste con le citate note ai ricorrenti, per le quali non sono disponibili i dati richiesti per cui la somma totale di € 7.056,95 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili
- 6 di chiedere, a seguito dell'avvenuta liquidazione, la restituzione della quota parte (50%) dovuta dal Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.,

- 7 di voler demandare, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, al Settore Contenzioso Civile e Penale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall'Ente Consortile;
- 8 di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 8.1 Dipartimento delle Politiche Territoriali, Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
 - 8.2 alle seguenti Aree Generali di Coordinamento della Giunta Regionale della Campania:
 - 8.2.1 Bilancio, Ragioneria e Tributi;
 - 8.2.2 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni;
 - 8.2.3 Avvocatura;
 - 8.3 ai seguenti Settori Regionali:
 - 8.3.1 Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale;
 - 8.3.2 Gestione della Entrata e della Spesa;
 - 8.3.3 Contenzioso Civile e Penale e Contenzioso Amministrativo e Tributario per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
 - 8.3.4 Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
 - 8.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.29 L.R. n.7/2002;
 - 8.5 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria);
 - 8.6 al Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno.



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 02/09/2013

AREA 15 SETTORE 10 SERVIZIO 01

Prat. Adv.ra n. 5913/10

Il sottoscritto ing. Salvatore Iozzino nella qualità di responsabile della P.O. 09 "Demanio Idrico" – del Servizio 01 del Settore 10 "Settore Provinciale Genio Civile di Salerno" dell'A.G.C. 15 "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni", per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota n. prot. 2013.0206679 del 21/03/2013

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig.ra Santoriello Vincenza.

Oggetto della spesa

Sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale al pagamento in favore della Sig.ra Santoriello Vincenza, rappresentata e difesa dagli avvocati avv. Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, per i danni subiti a seguito della tracimazione delle acque e della rottura della sponda destra del torrente Solofrana, nella parte in cui lo stesso attraversa via Palmeto e via Guerrasio, avvenuta in data 06/10/2007.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 08/10/2010 alla Regione Campania e il 12/10/2010 al Consorzio e rinotificato il 24/02/2011 e il 25/02/2011 alla Regione Campania, Santoriello Vincenza, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, conveniva in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale – Compensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della tracimazione delle acque e della rottura della sponda destra del torrente Solofrana, nella parte in cui lo stesso attraversa via Palmeto e via Guerrasio, avvenuta in data 06/10/2007.

Con sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 depositata il 02/10/2012 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Santoriello Vincenza, ha condannato la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale – Compensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.400,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (06/10/2007) fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite nella misura di € 118,00 per spese, € 1.131,00 per diritti, € 1.645,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA, CPA sul dovuto, con attribuzione agli avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano dichiaratosi antistatari.

Il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 2013.0175311 del 11/03/2013, per gli adempimenti di rispettiva competenza, successivamente con nota n. prot. 2013.0206679 del 21/03/2013 ha trasmesso la

citata sentenza al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, per predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Il Settore Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 2013.0438647 del 19/06/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano di documentare le spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

Poiché non è pervenuta al Settore Genio Civile di Salerno nessuna risposta alla richiesta inoltrata, si procederà alla liquidazione delle somme come liquidate in sentenza, omettendo l'inserimento delle ulteriori spese richieste con la nota prot. n. 2013.0438647 del 19/06/2013, ai ricorrenti, per le quali non sono noti i relativi importi.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 7.056,95 in esecuzione della sentenza 107/2012 del 16/07/2012 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, condebitore in solido.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

A	DANNO	
A1	Sorta capitale	€ 2.400,00
A2	Interessi e Rivalutazione del capitale dal 06/10/2007 al 16/07/12	€ 534,02
A3	interessi legali dal 16/07/2012 al 30/08/2013	€ 74,95
TOTALE DANNO		€ 3.008,97

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, condebitore in solido;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 3.008,97 (Tremilaotto/97).

Allega la seguente documentazione:

- sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 02/09/2013

Il Responsabile della P.O. 09
Ing. Salvatore Iozzino

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 02/09/2013

AREA 15 SETTORE 10 SERVIZIO 01

Prat. Adv.ra n. 5913/10

Il sottoscritto ing. Salvatore Iozzino nella qualità di responsabile della P.O. 09 "Demanio Idrico" – del Servizio 01 del Settore 10 "Settore Provinciale Genio Civile di Salerno" dell'A.G.C. 15 "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni", per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota n. prot. 2013.0206679 del 21/03/2013

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Adv.ti Gaetano Ciano e Giovanni Pagano.

Oggetto della spesa

Pagamento delle spese di lite agli avv.ti Gaetano Ciano e Giovanni Pagano, di cui alla Sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012, per i danni subiti dalla Sig.ra Santoriello Vincenza, rappresentata e difesa dagli avvocati avv. Gaetano Ciano e Giovanni Pagano, per i danni subiti a seguito della tracimazione delle acque e della rottura della sponda destra del torrente Solofrana, nella parte in cui lo stesso attraversa via Palmeto e via Guerrasio, avvenuta in data 06/10/2007.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 08/10/2010 alla Regione Campania e il 12/10/2010 al Consorzio e rinotificato il 24/02/2011 e il 25/02/2011 alla Regione Campania, Santoriello Vincenza, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Ciano e Giovanni Pagano, conveniva in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della tracimazione delle acque e della rottura della sponda destra del torrente Solofrana, nella parte in cui lo stesso attraversa via Palmeto e via Guerrasio, avvenuta in data 06/10/2007.

Con sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 depositata il 02/10/2012 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Santoriello Vincenza, ha condannato la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.400,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (06/10/2007) fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite nella misura di € 118,00 per spese, € 1.131,00 per diritti, € 1.645,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA, CPA sul dovuto, con attribuzione agli avvocati Gaetano Ciano e Giovanni Pagano dichiaratosi antistatari.

Il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 2013.0175311 del 11/03/2013, per gli adempimenti di rispettiva competenza, successivamente con nota n. prot. 2013.0206679 del 21/03/2013 ha trasmesso la

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1 di 2

citata sentenza al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, per predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Il Settore Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 2013.0438647 del 19/06/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano di documentare le spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

Poiché non è pervenuta al Settore Genio Civile di Salerno nessuna risposta alla richiesta inoltrata, si procederà alla liquidazione delle somme come liquidate in sentenza, omettendo l'inserimento delle ulteriori spese richieste con la nota prot. n. 2013.0438647 del 19/06/2013, ai ricorrenti, per le quali non sono noti i relativi importi.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 7.056,95 in esecuzione della sentenza 107/2012 del 16/07/2012 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, condebitore in solido.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

A SPESE LEGALI			
A1	Diritti e Onorari	€	2.776,00
A2	12,50% Rimborso spese generali	€	347,00
A3	4% Cassa Nazionale Avvocati	€	124,92
A4	Totale imponibile	€	3.247,92
A5	+IVA 21,00% su imponibile	€	682,06
A6	Spese in sentenza	€	118,00
TOTALE SPESE LEGALI		€	4.047,98

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, condebitore in solido;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € **4.047,98** (Quattromilaquarantasette/98).

Allega la seguente documentazione:

- sentenza n. 107/2012 del 16/07/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
Salerno, 02/09/2013

Il Responsabile della P.O. 09 -
Ing. Salvatore Iozzino

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2 di 2

S.107/12 T.A.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

144/2010
415
40F
Leonardo Pica
Risarcimento
danni

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

S E N T E N Z A 58 del 28 Ottobre 2013

nella causa civile n. 144/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 16.7.2012 e vertente

T R A

Santoriello Vincenza (cf. SNTVCN30C41C361F), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Ciano e Giovanni Pagano del foro di Nocera Inferiore, giusta procura a margine del ricorso, e con questi elettivamente domiciliati in Napoli via del Parco Margherita n. 33 presso lo studio dell'avv. Gabriele Giglio

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, in persona del legale rapp.te

- RESISTENTE-CONTUMACE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 10.5.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per la ricorrente: accogliersi la domanda e per l'affetto condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[Signature]
[Signature]
1

Con ricorso, notificato in data 8.10.2010 alla Regione e il 12.10.2010 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 rispettivamente in data 24.2.2011 e 25.2.2011 alla Regione, Santoriello Vincenza, premesso:

- di essere comproprietaria e conduttrice di un immobile sito in Castel San Giorgio, località Palmeto, alla via L. Guccrasio, riportato in catasto al fg. 9, part. 1049, posto a ridosso del torrente Solofrana;

- che in data 6.10.2007, a seguito di piogge, i beni mobili e gli accessori in esso custoditi sono stati danneggiati da putride e melmose acque a causa della tracimazione e della rottura della sponda destra del torrente Solofrana (nella parte in cui lo stesso attraversa via Palmeto e Guccrasio);

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 58 del 28 Ottobre 2013

PARTE I

- che i danni sono stati accertati e descritti dall'arch. Vincenzo Ciancio, quantificandoli in complessivi € 5.732,00;

ha adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania, quale proprietaria del torrente, ed il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, quale addetto alla pulizia e manutenzione, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.

Si è costituita ritualmente in giudizio la sola Regione, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammissa ed espletata la prova per testi, senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

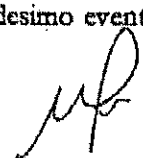
MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente (peraltro non contestata), che si è palesata proprietaria e conduttrice dell'immobile di cui è causa (ed ha anche provato tale qualità: cfr. la visura catastale versata in atti e le deposizioni dei testi escussi).

Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale e della documentazione in atti (cfr. la relazione di ispezione e constatazione redatta dal Comando di Polizia Locale - Protezione Civile del Comune di Castel San Giorgio e l'ordinanza sindacale del 20.2.2008), anche fotografica, è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, tra il 6 ed il 7.10.2007, in seguito a precipitazioni atmosferiche, l'immobile in questione, così come l'area circostante, è stato interessato, da un fenomeno di allagamento in seguito al collasso del muro sponale in destra idraulica del torrente Solofrana nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio.

Inoltre, come accertato da questo giudice in altri giudizi, concernenti il medesimo evento e luoghi



contigui a quello di cui è causa, può ritenersi che il collasso dei muri spondali per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti, dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. Del resto, è altresì emerso in altre vertenze, sempre concernenti il medesimo evento, che la Regione Campania, gestore dell'opera idraulica, ha finanziato i lavori di somma urgenza di "ripristino muratura spondale in destra idraulica torrente Solofrana" per l'evento del 06/10/2007, intervento attuato attraverso il Settore Provinciale Genio Civile di Salerno (cfr. la sentenza di questo TRAP n. 59/2012 e la relazione del c.t.u., ing. Antonio Mataluni, versate in atti). All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante -ma non eccezionale- andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, *<<la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua>>*; concludendosi che *"all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio">>*.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

Ed è noto, poi, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale

(artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (*"per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica"*) e art. 8 (*"i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale"*) della L.R. Campania n. 23/1985, e con l'art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto costitutivo del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2, ove si legge che il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza regionale e statale. E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E' pertanto in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi affluenti, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

E' però da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania. Affermato, *in primis*, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, peraltro, in cui come si è detto la attività manutentiva è demandata al Consorzio di



Bonifica per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale; tanto da ritenersi necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, *che* *per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua* *interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli* *interventi medesimi* >>, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

E' peraltro opportuno anche ricordare la recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: <<Il consorzio di bonifica che utilizza acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua>>. Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna pertanto la responsabilità della Regione, per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata dalla convenuta costituitasi in giudizio, non è stata provata, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. D'altronde, avuto riguardo al medesimo evento, non solo non risulta che la competente autorità amministrativa abbia riconosciuto l'eccezionalità dell'evento e provveduto alla conseguente dichiarazione di calamità, ma in altri giudizi, sulla scorta di approfondite indagini tecniche e facendo riferimento ai valori di pioggia registrati dalle stazioni pluviometriche più vicine all'area di studio e confrontando tali dati con quelli storici disponibili, registrati tra il 1997 ed il 2009, è stato

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 58 del 28 Ottobre 2013

PARTE I

accertato che la precipitazione oggetto dell'evento per cui è causa, mediamente pari ad un'altezza di 57,4 mm nelle 24 h, rappresenta un evento non eccezionale, in quanto la suddetta intensità di pioggia risulta superata ogni anno (cfr. la sentenza di questo TRAP n. 59/2012 e la relazione del c.t.u., ing. Antonio Mataluni, pagg. 13-17, versate in atti).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, i testi escussi hanno sostanzialmente confermato tutte le circostanze riferite nel ricorso introduttivo. In particolare il teste Milite Veronica ha dichiarato: <<sono la nipote della signora Santoriello Vincenza.....sul capo A risponde è vero, Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto la sera vado a fare compagnia a mia nonna per la notte.....L'evento è avvenuto intorno alle

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Preciso che l'acqua è entrata anche in casa ed ha raggiunto l'altezza di circa un metro.....Sul capo B casa sono rimasti sommersi i beni, esattamente i beni della cucina, i letti, la biancheria, la lavatrice e

n. 58 del 28 Ottobre 2013

PARTE I

le pareti della casa.....Sul capo C risponde il fiume è sempre stato sporco poiché l'erba non veniva mai tagliata ed altresì il muro di contenimento all'epoca era di tufo.....Dopo un mese dall'evento è stato costruito il muro in cemento.....Sono venuti a vedere l'immobile i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i funzionari del Consorzio.....So che mia nonna dopo l'evento ha comprato il materasso, la rete di legno, la cucina solo un mobiletto, la scarpiera, la biancheria qualche capo, non so dire quanto abbia speso, anche la lavatrice...>>. L'altro teste Arch. Vincenzo Ciano ha dichiarato: "Sul capo A risponde è vero;sono stato chiamato dalla ricorrente nell'immediatezza dei fatti.....Sul capo B risponde è vero, ricordo che l'acqua all'interno della casa della signora aveva raggiunto l'altezza di circa un metro.....non ricordo a che ora si è verificato l'evento ma ricordo che era la seraSul capo C risponde è vero la causa della rottura della sponda è da attribuire alla mancata manutenzione della stessa, alla mancata manutenzione dell'alveo ingombro di rifiuti e sabbia...Confermo interamente la perizia redatta alla signora Santoriello...>>.

In ordine alla quantificazione dei danni, il perito di parte li ha determinati pari a € 5.732,00, avuto riguardo ai costi per la pulizia dei pavimenti e delle pareti (€ 834,20), per la tinteggiatura (€ 347,88), per la riparazione dell'impianto elettrico (€ 1.500,00) e per la sistemazione delle porte interne (€ 300,00), nonché ai danni arrecati a mobili e masserizie (€ 2.750,00).

Avuto riguardo, peraltro, ai costi per i lavori di ripristino, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante i costi effettivamente sopportati, dovendosi presumere che i lavori siano stati eseguiti in economia direttamente dalla ricorrente e che siano consistiti nella pulizia dei locali e nel mero ripristino delle opere precedenti, appare equo determinare il relativo costo pari ad 1.500,00.

Per quanto riguarda i danni alle suppellettili, alla stregua della documentazione in atti e delle deposizioni dei testi, deve ritenersi che il valore dei beni danneggiati non sia stato superiore ad euro 900,00.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Samo, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 2.400,00.



Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6.10.2007) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile, applicabile in via parametrica.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Santoriello Vincenza nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di Santoriello Vincenza della somma di €. 2.400,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- 2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 118,00 per spese, € 1.131,00 per diritti ed € 1.645,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Così deciso a Napoli il 16.7.2012

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRASCA

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 2-10-12

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRASCA